

(N. 805)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 29 ottobre 1954 (V. Stampato N. 1152)*

presentato dal Ministro della Difesa
(TAVIANI)

di concerto col Ministro dell'Interno
(SCELBA)

e col Ministro del Tesoro
(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 NOVEMBRE 1954

Limiti di età per il collocamento in congedo assoluto
dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'obbligo del servizio militare cessa, per i graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri, il 31 dicembre dell'anno in cui compiono:

il 55° anno, se appuntati e carabinieri provvisti di pensione;

il 50° anno, se appuntati e carabinieri non aventi diritto a pensione vitalizia.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI